



CONTRIBUTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O PER INABILITÀ TEMPORANEE O PERMANENTI BANDO ANNUALITÀ 2025

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo II del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente e nei limiti degli stanziamenti determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, concede un contributo a favore dei seguenti soggetti:

1. titolari di pensione, erogata dall'Ente, che si trovino in condizione di non autosufficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti e che necessitino di assistenza domiciliare;
2. iscritti attivi in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, il cui coniuge, o persona a cui è unito civilmente, ovvero il cui familiare di primo grado¹, si trovi in condizione di non autosufficienza e sia ospitato presso strutture di riabilitazione e assistenza, ovvero che sia colpito da inabilità temporanee o permanenti e che necessiti di assistenza domiciliare.

I benefici assistenziali devono intendersi quale contribuzione a carattere straordinario e vengono concessi per gli importi deliberati dal Consiglio di amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1 del presente bando, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi che sostengano a proprio carico la retta della casa di riposo pubblica o privata per anziani, cronici o lungodegenti, per la parte non soggetta a rimborso da parte di altri enti assistenziali o assicurativi, pubblici o privati.

Hanno titolo, altresì, ad usufruire del contributo i soggetti di cui all'art. 1 del presente bando che sostengono a proprio carico le spese di un'assistenza domiciliare non inferiore a due mesi.

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all'accesso al contributo, il richiedente che non risulti in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, dovrà procedere alla relativa regolarizzazione entro e non oltre il termine perentorio di **15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente**, a pena di decadenza della domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria del presente bando e diniego della prestazione.

Non costituisce condizione di regolarità contributiva l'aver aderito ad un piano di rateizzazione dei debiti nei confronti dell'Ente, per il quale siano ancora in corso i relativi pagamenti.

Eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza della medesima istanza.

¹ Si intendono familiari con vincolo di I grado: genitori e figli.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'importo del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo concorrerà alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e il contributo verrà liquidato per la sola differenza.

Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo del contributo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), se il richiedente non avrà provveduto alla piena regolarizzazione della sua posizione contributiva, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente, non sarà dato ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

Art. 3 - TERMINI e MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'attribuzione del contributo, con riferimento alle **spese sostenute nell'anno 2025**, dovrà essere presentata **entro e non oltre il 30/09/2026**, esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione "Prestazioni Assistenziali" dell'Area Riservata del sito internet dell'Ente <https://areariservata.enpap.it/home/> utilizzando lo SPID oppure la CIE.

Il **soggetto eventualmente delegato** a presentare la domanda, se non già in possesso delle credenziali, potrà riceverle in esito alla specifica procedura in allegato.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla copia informatica della seguente documentazione:

- a) fronte e retro di un **documento di riconoscimento** in corso di validità (carta d'identità, passaporto, patente di guida)
- b) **certificato di stato di famiglia** (in corso di validità vale a dire non antecedente a sei mesi al momento della presentazione della domanda).

Per l'idoneità delle dichiarazioni di stato di famiglia, fanno fede le certificazioni rilasciate dal Comune di residenza nonché quelle richieste tramite il **portale ANPR (Certificati – ANAGRAFE NAZIONALE)**, ancorché non rilasciate con bollo.

- c) **modello ISEE** del richiedente riferito all'ultimo anno fiscalmente disponibile;
- d) **certificazione medica** idonea a comprovare il grado di non autosufficienza e/o la percentuale di invalidità, ovvero certificato sanitario attestante i motivi per i quali si rendono necessarie le prestazioni di assistenza con indicazione della durata dell'assistenza domiciliare o del ricovero;
- e) **documentazione comprovante** la **spesa** sostenuta e la **durata** delle prestazioni.

La documentazione di cui ai punti b) e d) e l'eventuale ulteriore certificazione, anche sanitaria, richiesta dall'Ente ad integrazione della domanda, saranno ritenute valide ai fini dell'attività istruttoria purché, al momento della compilazione della richiesta di contributo, sia resa apposita dichiarazione da parte del richiedente che attesti, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, la conformità all'originale della copia informatica del documento originale analogico.

Con la presentazione della istanza di contributo, la/il richiedente dovrà altresì rendere obbligatoriamente una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti che la retta è a carico della/o stessa/o² e che la medesima retta non è in parte o integralmente rimborsata da altri enti assistenziali o assicurativi, pubblici o privati.

Anche successivamente all'erogazione del contributo, l'Ente potrà avvalersi di strumenti di verifica delle certificazioni contenenti informazioni anagrafiche e/o sanitarie nonché delle correlate dichiarazioni rese, tali da riscontrare la corretta e conforme attività istruttoria.

² Solo nel caso in cui la domanda sia presentata dall'iscritta/o attiva/o.

L'assenza dei requisiti di accesso autocertificati per accedere al contributo, anche qualora accertata successivamente, comporterà la decadenza dal beneficio richiesto.

In caso di irregolarità formali e non sostanziali rilevate negli allegati alla domanda, eventuale documentazione integrativa, necessaria per l'erogazione del contributo, dovrà essere inoltrata entro e non oltre il **termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta di integrazione da parte dell'Ente**, a pena di decadenza della domanda. Le integrazioni pervenute oltre il termine assegnato determineranno la decadenza della domanda che, pertanto, non sarà considerata ammissibile ai fini della formazione della graduatoria del bando in base ai criteri previsti dal successivo art. 4, con conseguente diniego della prestazione.

Art. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il beneficio assistenziale concesso dall'Ente è costituito da un contributo sulla spesa sostenuta per la retta annuale ovvero per l'assistenza domiciliare, sino alla concorrenza massima degli importi mensili in relazione all'entità del reddito complessivo dichiarato nell'ultimo anno fiscalmente disponibile del beneficiario.

L'Ente verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta e, all'esito dell'istruttoria, provvederà ad erogare il contributo in base ad una graduatoria formata con i seguenti parametri:

- a) entità del contributo annuo erogato in relazione alle classi di reddito imponibile dichiarato, nell'ultimo anno fiscalmente disponibile del beneficiario, secondo i parametri stabiliti dal modello ISEE:

Rapporto Classi di reddito/Contributi da erogare	
Classi di reddito	Contributo annuo
Fino a € 5.000,00	€ 12.000,00
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	€ 11.000,00
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00	€ 10.000,00
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00	€ 9.000,00
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00	€ 8.000,00
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00	€ 7.000,00
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00	€ 6.000,00
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00	€ 5.000,00
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00	€ 4.000,00
Oltre € 25.000,00	€ 3.000,00

- b) misura dell'indicatore risultante dalla compilazione del modello ISEE, sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto Valore ISEE/Punteggio	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 5.000,00	10 punti
Oltre € 5.000,00 - Fino a € 7.500,00	9 punti
Oltre € 7.500,00 - Fino a € 10.000,00	8 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 12.500,00	7 punti
Oltre € 12.500,00 - Fino a € 15.000,00	6 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 17.500,00	5 punti
Oltre € 17.500,00 - Fino a € 20.000,00	4 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 22.500,00	3 punti
Oltre € 22.500,00 - Fino a € 25.000,00	2 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	1 punto
Oltre € 30.000,00	0 punti

c) grado di non autosufficienza della persona bisognosa di assistenza:

Rapporto Grado di non autosufficienza/Punteggio	
Grado di non autosufficienza	Punteggio attribuito
dal 66% al 79%	5 punti
Oltre il 79% - Fino al 99%	7 punti
100%	10 punti

d) tipologia del rapporto di parentela o coniugio:

Rapporto parentela/Punteggio	
Grado di parentela	Punteggio attribuito
Assenza vincolo di parentela (Pensionato)	1 punto
Coniuge o persona unita civilmente Familiari entro il 1° grado	5 punti

e) costo complessivo sostenuto dal/la richiedente per le spese di assistenza domiciliare:

Rapporto Costo Complessivo/Punteggio	
Euro	Punteggio attribuito
Da 0 a € 5.000,00	1 punto
Da 5.001,00 a € 15.000,00	2 punti
Oltre 15.000,00	3 punti

Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste validamente presentate, si procede alla liquidazione dei contributi in base all'ordine di graduatoria. In caso di parità di punteggio, è considerato quale criterio di priorità il minor valore dell'indicatore ISEE.

Art. 5 - INFORMAZIONI

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione SERVIZI PER TE [“Assistenza Inabili”](#). L'ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle domande di contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee è il Servizio Welfare cui è possibile rivolgere eventuali richieste di chiarimento utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in [Area Riservata](#) selezionando tra le informazioni generali (tipologia richiesta) l'argomento *“Contributo per anziani non autosufficienti o per inabilità temporanee o permanenti”*. È, altresì, possibile contattare il predetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 chiamando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o il numero di rete fissa 069453261.

* * *

Roma, maggio 2026

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
Federico Conte

Allegato al Bando “CONTRIBUTO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O PER INABILITÀ TEMPORANEE O PERMANENTI”

Accreditamento per l’accesso all’area riservata del sito ENPAP e per la trasmissione della domanda di cui al presente Bando

NEL CASO DI SOGGETTI TERZI DELEGATI DAL BENEFICIARIO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È NECESSARIO TRASMETTERE LA COPIA INFORMATICA DEI SEGUENTI ATTI:

- nel caso di commercialisti, consulenti del lavoro, patronati, legali, **mandato professionale con rappresentanza;**
- nel caso di tutori, **provvedimento di nomina del Giudice competente che ha pronunciato la sentenza di interdizione ovvero, in mancanza, del Giudice tutelare competente per territorio;**
- nel caso di curatori speciali, **decreto di nomina del Giudice competente;**
- nel caso di esercenti la patria potestà di un minore di età, **sentenza di accoglimento dell’istanza presentata al Giudice tutelare competente per l’ottenimento della autorizzazione all’incasso di somme intestate al minore.**

I documenti sopra elencati devono essere trasmessi all’indirizzo welfare@pec.enpap.it nei tempi utili per la presentazione della domanda così come fissati dal presente bando.

Al ricevimento della domanda di accesso alla prestazione e dei documenti indicati, L’Ente trasmetterà all’indirizzo di posta elettronica segnalato nella medesima richiesta, la **password per accedere all’Area Riservata** unitamente alle indicazioni utili per la presentazione dell’istanza.